

Don Giuseppe Ceccarelli



*Con brevi cenni storici e artistici
sulle origini delle Città e delle Diocesi*



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Le Foto e le scansioni, inserite nel libro ,
sono state eseguite da Donato Fabriani
che è stato autorizzato dai rispettivi parroci delle
Cattedrali; comunque per copie ed eventuale utilizzo
rivolgersi ai rispettivi parroci che sono i proprietari
degli originali.

Si ringrazia

l'amico Donato Fabriani
che ha redatto e corretto più volte tutta la parte
descrittiva al computer, le scansioni e ha partecipato
alla ricerca degli stemmi che si sono trovati.

I Proff. Franco Battistelli, Aldo Deli,
Rodolfo Battistini, Claudio Giardini
per la collaborazione nella rilettura del testo.

Il Prof. Franco Battistelli anche per la cura
delle didascalie delle foto.

IL generale Aldebrando Bucchi.

Don Giuseppe Ceccarelli


**VESCOVI DELLE DIOCESI
DI FANO, FOSSOMBRONE,
CAGLI E PERGOLA**

Cronotassi

CON BREVI CENNI
STORICI E ARTISTICI
SULLE ORIGINI DELLE CITTÀ
E DELLE DIOCESI



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano



Ricerca tra le pieghe della storia nomi e notizie dei Vescovi, che si sono succeduti in una Diocesi, questo è il senso del termine “Cronotassi”, non è un esercizio di pura erudizione, è ricostruire l’albero genealogico di una famiglia da parte di quanti l’amano o, più ancora, rivelare il DNA di un organismo vivente. Tale, infatti, è la Chiesa nella sua consistenza universale e però anche nella realtà locale, fin quando le due dimensioni nella Gerusalemme degli Apostoli coincidevano.

Questo volume dovuto alla fatica di Don Giuseppe Ceccarelli, alla sua pazienza di ricercatore erudito e soprattutto al suo amore per la nostra Chiesa particolare che egli serve da sempre, in ambiti diversi, senza risparmiarsi, ci offre una Cronotassi aggiornata di quelle che fino a tempi recenti erano Diocesi distinte: Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, confluite poi con decreto della Santa Sede in data 30 settembre 1986 nell’unica Chiesa particolare che nel titolo eredita le quattro denominazioni toponomastiche.

Il lavoro che viene ora pubblicato dall’autore nel suo 50° anniversario di sacerdozio, costituisce il punto di arrivo delle precedenti ricerche basate sulle fonti finora disponibili e, perciò, anche il punto di partenza per altre ulteriori, qualora nuovo materiale documentario dovesse portare alla luce segmenti del nostro DNA ecclesiale.

Diciamo “nostro”, in altre parole di tutti i cristiani consapevoli di essere Chiesa, membra del Corpo Mistico di Cristo, idealmente discepoli e continuatori di quei significativi personaggi del passato presentati qui come in una galleria di medaglioni.

Leggendo questa loro breve storia, ci si dirà, forse, anche che ci sarà dato di provare una punta di sano orgoglio della nostra appartenenza a questa Diocesi, così come quegli antichi israeliti che potevano vantarsi di essere nati nella città di Sion (Salmo 87) le cui fondamenta sono sui monti santi.

† Vittorio Tomassetti
(Vescovo di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola)



Con “Vescovi delle Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola”. Don Giuseppe Ceccarelli ha colmato una lacuna nella storiografia locale. Ora è possibile ritrovare il filo comune che lega quattro diocesi, una volta distinte ed oggi unite.

Un filo comune che passa attraverso i Pastori, i quali per oltre diciassette secoli di storia hanno insegnato, santificato e governato le genti secondo il mandato di Gesù agli Apostoli ed ai loro successori.

Un punto di vista originale, già sperimentato positivamente in Diocesi a noi vicine, non privo di una contestualizzazione storica tradizionale e una ricca documentazione fotografica servono al lettore per meglio comprendere le azioni dei singoli Vescovi operanti per secoli in un delicatissimo contesto identitario di religione e politica.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con la certezza di fare cosa gradita ed utile agli studiosi ed ai fedeli tutti ha accettato di buon grado di editare l'opera che va ad aggiungersi alle molte ricerche già pubblicate negli anni precedenti e che costituiscono un corpus importante per la storia della Città di Fano e del suo territorio.

Un grazie sincero all'autore e a tutti coloro, non sono pochi, che hanno reso possibile la pubblicazione di questo lavoro che oggi licenziamo e l'assunzione dell'impegno a continuare nell'opera di documentazione della nostra storia antica e recente nella consapevolezza che il nostro futuro prende vita dal nostro passato.

Fano, maggio 2005

Fabio Tombari
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

INTRODUZIONE

Alla luce dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962 - 8 dicembre 1965), particolarmente del Decreto “Christus Dominus”, del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) e della Esortazione postsinodale “Pastores Gregis” (2003) e si prenderanno in esame queste tre figure: il Vescovo, i Vescovi (il Collegio Episcopale), il Vescovo Diocesano.

Questa premessa aiuterà a conoscere la figura giuridica del Vescovo, del Collegio Episcopale e del Vescovo Diocesano della Chiesa Cattolica e a comprendere meglio l'origine della Diocesi di Fano, di Fossombrone, di Cagli e di Pergola e la Cronotassi o Serie Cronologica dei Vescovi delle singole Diocesi.

Quanto viene esposto, sulle figure del Vescovo, in genere, del Collegio Episcopale e del Vescovo Diocesano è il risultato di uno studio approfondito dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) e dell'esortazione postsinodale “Pastores Gregis” in quei punti o parti riguardanti le tre figure.

Per l'esattezza dottrinale dell'esposizione ad ogni affermazione si è riportato tra parentesi il numero o i numeri dei Canonici del Codice di Diritto Canonico, relativo a quelle affermazioni (e l'abbreviazione “c” significa canone, “cc” canonici).

Il Vescovo

Il termine “Vescovo”, derivato dal termine greco *epískopos*, equivaleva in origine a “ispettore”, “sovrintendente” e, nella traduzione greca della Bibbia da parte dei Settanta, anche a “governatore”, “magistrato”. Col senso di “capo” di una comunità cristiana si trova già nel Nuovo Testamento, ma è soltanto negli scritti dei Padri della Chiesa che quest'ultimo significato assume concretezza, conservandosi tale fino ad oggi.

Nella Chiesa Cattolica il Vescovo è un uomo che ha ricevuto la pienezza del sacramento dell'Ordine Sacro. Questo sacramento si divide in tre gradi: il primo grado è il *Diaconato* con il quale un battezzato da semplice fedele diventa chierico con particolari mansioni; il secondo grado è il *Presbiterato* con il quale un diacono diventa presbitero o sacerdote con la potestà di celebrare l'Eucaristia, di rimettere i peccati e di svolgere altre mansioni; il terzo grado è l'*Episcopato* con il quale un sacerdote riceve la pienezza del sacramento dell'Ordine Sacro, pienezza che gli dà la potestà ordinaria non solo di svolgere le mansioni di Diacono e di Presbitero, ma anche di consacrare Diaconi e Presbiteri e di trasmettere ad altri la pienezza del sacramento dell'Ordine Sacro.

Il Vescovo è il testimone di Cristo di fronte a tutti gli uomini (c. 383,4); è il successore degli apostoli (cc 330 e 337), l'assistente e il cooperatore del Romano Pontefice con il quale deve essere in comunione (cc 333-334); partecipa al Concilio Ecumenico (c 339); può essere Diocesano o Titolare (c 376), secondo che è responsabile di una chiesa particolare (diocesi) o non. La sua nomina o conferma è di pertinenza del Papa (cc 364-377) dopo averne conosciuta l'idoneità (c 378); una volta consacrato, deve prestare l'atto di professione di fede e il giuramento di fedeltà al Papa (cc 380-833). Il

Vescovo con la consacrazione episcopale, pienezza del sacramento dell'Ordine Sacro, riceve un triplice ufficio o potere, quello, in altre parole, di insegnare, santificare e governare (cc 375, 753, 754, 763, 875).

Il Vescovo è ministro ordinario del battesimo (c 861), della confermazione o crisma (cc 882, 884, 886), della comunione eucaristica (c 910), della penitenza (c 967), della sacra ordinazione (c 1012); consacra o benedice gli oli sacri (c 847), i luoghi sacri (cc 1169 – 1206); può costruirsi una cappella privata (c 1227) e conservarvi l'Eucaristia (c 934), deve essere convocato al Concilio Particolare (c 443); può designare il luogo dove essere interrogato in giudizio (c 1558); gode del foro privilegiato (c 1405); ha potestà di rimettere le pene "latae sententiae" (c 1355).

Chi esercita violenza fisica sulla persona del Vescovo incorre nella pena dell'interdetto "latae sententiae" e nella sospensione (c 1370).

Il Collegio Episcopale: i Vescovi

Il Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa (*Christus Dominus*) tratta a fondo la dottrina sulla collegialità episcopale, l'insieme di tutti i vescovi cattolici presenti oggi in ogni parte del mondo. Nell'introduzione del Decreto si dice: "i Vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli Apostoli come pastori delle anime e, insieme al Sommo Pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l'Opera di Cristo, pastore eterno. Infatti Cristo diede agli Apostoli ed ai loro successori il mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, e di santificare gli uomini nelle verità e di pascerci. Perciò i Vescovi per virtù dello Spirito Santo, che a loro è stato dato, sono divenuti veri ed autentici Maestri della fede, Pontefici e Pastori".

La costituzione conciliare "Lumen Gentium" (n 22) espressamente afferma che il Pontefice non è l'unico soggetto di piena e suprema potestà nella Chiesa. Questa, infatti, compete anche al Collegio Episcopale che succede al Collegio Apostolico ed è composto da tutti coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e si trovano in comunione gerarchica con il capo e i membri del Collegio stesso (c 336).

La dottrina della collegialità e sacramentalità dell'Episcopato costituisce la riscoperta, da parte del Concilio Ecumenico Vaticano II, dei dati della più antica ed autentica tradizione della Chiesa, messa in ombra dal Concilio Ecumenico Vaticano I (1869-1870) e non nominata dal Codice di Diritto Canonico del 1917.

Nella Chiesa, dunque, il potere pieno, supremo ed universale compete a due soggetti: al Papa e al Collegio dei Vescovi o "meglio" al Pontefice considerato singolarmente e al Pontefice insieme a tutti i Vescovi (Collegio Episcopale) (c 330). Il Papa è, quindi, nello stesso tempo Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale e Capo del Collegio Episcopale.

Il Collegio Episcopale esercita la sua potestà in modo solenne nel Concilio Ecumenico (c 337) con voto deliberativo (c 339).

I Vescovi possono esercitare congiuntamente, il loro ministero episcopale, riunendosi nella Provincia Ecclesiastica (c 431) o nel Concilio Provinciale (cc 440-445) o nelle Conferenze Episcopali nazionali o regionali (cc 447-453).

La dottrina della Collegialità Episcopale ha portato a delle conclusioni nuove

ecclesiastiche, teologiche e giuridiche. Ogni Vescovo diocesano o residenziale, attraverso la comunione giuridica con il Papa e gli altri membri del Collegio, rappresenta nella Chiesa particolare la Chiesa universale e, attraverso la sua partecipazione al Collegio Episcopale, integra la Chiesa particolare, da lui presieduta e rappresentata, nell'unità della Chiesa universale.

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, conformemente agli insegnamenti conciliari, riconosce espressamente l'opportunità di una fattiva collaborazione tra i vescovi, che superano i confini delle singole Diocesi e dei singoli Stati, e raccomanda di favorire le relazioni tra le conferenze Episcopali, soprattutto tra quelle più vicine (c 459).

Come già si è accennato, il Vescovo e, quindi, i Vescovi con la consacrazione episcopale ricevono un triplice ufficio o potere:

Ufficio o potere di insegnare (*munus docendi*), dovere per eccellenza dei Vescovi, dottori autentici e difensori della fede. È, quindi, dovere proprio del Papa e dei Vescovi quello di insegnare le verità di fede (quello che si deve credere) e i doveri morali (quello che si deve fare), derivanti dalla legge della natura e dalla Sacra Scrittura con la pubblica predicazione e con l'insegnamento o magistero ufficiale sia a viva voce sia in scritto.

Ufficio o potere di santificare (*munus sanctificandi*) con il culto divino, cioè con il Sacrificio Eucaristico e l'amministrazione dei sacramenti, segni visibili ed efficaci con cui si comunica la vita stessa di Dio. I Vescovi sono gli economi supremi della grazia del Supremo Sacerdozio e specificatamente dell'Eucaristia.

Ufficio di governare (*munus regendi*) le chiese particolari come vicari e legati di Cristo con potestà propria ordinaria ed immediata, il cui esercizio è in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa: diritto e dovere di legiferare, giudicare e regolare il culto divino e l'apostolato nelle loro Chiese particolari in comunione con il Pontefice, che detiene la suprema autorità.

Il Vescovo Diocesano

Il Vescovo Diocesano è nominato dal Papa (c 377), dopo la nomina e consacrazione episcopale prende possesso della Diocesi o Chiesa particolare, a lui affidata (c 382); è giuridicamente l'ordinario della Diocesi (c 134) e ne è il rappresentante legale (c 393); governa la Diocesi con potestà propria ed immediata (cc 381-391); gli spetta la provvisione degli uffici ecclesiastici in Diocesi (c 157). Con il Vescovo coopera il Presbiterio Diocesano (c 369) e lo aiuta la Curia Diocesana (c 569).

Il Vescovo deve costituire un vicario generale (c 475); può costituire vicari episcopali (c 476); deve costituire e reggere il consiglio economico (cc 492-494); può costituire un Consiglio Pastorale che l'aiuti (cc 511-514). Il Vescovo deve avere sollecitudine pastorale verso i Presbiteri (cc 384, 277), i fedeli (c 383), i non cattolici (cc 383-755), i non battezzati (cc 383-782); deve avere cura degli aspiranti al sacerdozio e al diaconato (cc 235-236), della vita consacrata (cc 233-385), del seminario (cc 234-237) e delle varie forme di apostolato (cc 394, 678, 680).

Il Vescovo Diocesano è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa (c 392) ed evitare gli abusi (c 392); ha potestà di dispensare dalle leggi disciplinari della Chiesa (c 87) e di prorogare i rescritti della Sede Apostolica (c 72); ha l'obbligo della

residenza (c 395), della visita alla Diocesi (cc 396-398) e della visita ad Limina (cc 399-400); ha competenza sulle associazioni di fedeli: pubbliche (c 312) e private (cc 322-323), e dei Chierici (c 278); fa parte della Conferenza Episcopale (cc 450-454-455); ha potestà sul Sinodo Diocesano e partecipa al Concilio particolare (c 433).

Quanto agli Istituti di vita consacrata: può erigerli nella propria Diocesi (c 579); ha cura degli Istituti di diritto diocesano (cc 594-595), presiede all'elezione del superiore (c 625) e ha diritto di visita (c 628); concede l'indulto di abbandonare l'Istituto (c 691) e conferma il decreto di dimissioni (c 700); riceve i voti dell'eremita (c 603) e delle vergini (c 604); discerne nuove forme di vita consacrata (c 605).

Quanto agli Istituti religiosi: dà il consenso per l'erezione di una casa (c 609) e per il cambiamento di destinazione (c 612), deve essere consultato per la soppressione (c 616); vigila sui monasteri "*sui iuris*" (c 615); può entrare nella clausura delle monache (c 667); può proibire al religioso "*esclaustrato*" di abitare in Diocesi (c 679); ha potestà sull'esercizio dell'apostolato da parte dei religiosi (cc 678, 680-682), ha diritto di visita nelle case dei religiosi (c 683); incardina o ammette in prova il religioso chierico che ha abbandonato l'Istituto (c 693) o è stato dimesso (c 701).

Quanto agli Istituti secolari: il Vescovo Diocesano ha autorità sui membri chierici (c 715) e concede loro l'indulto di abbandonare l'Istituto (c 727).

Quanto alle società di diritto apostolico: il Vescovo dà il consenso per l'erezione di una casa e il parere della soppressione (c 733); ha autorità sui membri che le compongono (c 738).

Quanto ai beni temporali della Chiesa particolare: deve ammonire i fedeli sull'obbligo di contribuire alle necessità della Chiesa (c 1261), ha diritto di imporre tributi (c 1263), deve contribuire a procurare i mezzi di cui la Chiesa ha bisogno (c 1271), deve costituire un fondo per le necessità della Diocesi (c 1274) e fissare le adempienze per porre determinati atti di amministrazione (c 1278), deve stabilire i limiti della ordinaria amministrazione (c 1281), deve chiedere il consenso della Sede Apostolica o di altri organismi per l'alienazione (c 1292), ha facoltà di ridurre i legati di Messe (c 1308).

Quanto alle leggi penali: deve porre attenzione perché si mantenga uniformità nella stessa regione (c 1316).

Quanto alla potestà giudiziaria: spetta al Vescovo la potestà giudiziaria a norma di diritto (c 391) ed egli la esercita personalmente o tramite altri (c 1419). Il Vescovo deve costituire il vicario giudiziale (c 1420), i giudici diocesani (c 1422) e il promotore di giustizia per le cause penali (c 1430); al Vescovo Diocesano sono concesse altre competenze in materia giudiziaria.

Quanto alle funzioni del Vescovo Diocesano il Codice di Diritto Canonico del 1983 elenca le seguenti: il Vescovo è maestro e dottore della fede (c 753), moderatore del ministero della parola (cc 586,756,763,771-772) e della vita liturgica (cc 528, 835, 837-838); deve dar norme sulla celebrazione della Liturgia della Parola (c 1248), dare norme per favorire e coordinare le iniziative in materia di catechesi (cc 775 e 777); spetta al Vescovo dare norme sulla conservazione e adorazione dell'Eucaristia (c 935), sulle processioni (c 944), sull'annotazione del matrimonio (c 1121), sulla celebrazione comunitaria della unzione degli infermi (c 1002); deve avere peculiare sollecitudine per le attività missionarie (cc 782,790-791), dare il consenso per l'edificazione di chiese (c 1215), per l'erezione di scuole cattoliche (cc 801-802), vigilare su di esse e visitarle (cc 804, 806), vigilare sulle università cattoliche (cc 810,813,818), istituire Istituti

Superiori di Scienze Religiose (c 821), utilizzare i mezzi della comunicazione sociale (c 822), proibire ad un Vescovo di ascoltare le confessioni in Diocesi (c 967), ridurre una chiesa ad uso profano (c 1222).

Il Vescovo Diocesano può celebrare il battesimo degli adulti (c 863), celebrare pontificali nella propria Diocesi (c 390), stabilire l'età dei padrini (c 874), la celebrazione del battesimo negli ospedali (c 860), giorni di festa e di penitenza "*per modum actus*" (c 1224) e dispensare dai medesimi (c 1245). Il Vescovo Diocesano è giudice della necessità di amministrare i sacramenti a non -cattolici (c 844) e delle condizioni per impartire l'assoluzione generale (c 961); concede la sanazione in radice di un matrimonio (cc 884-886), consacra o benedice i luoghi sacri (cc 1206-1207).

Il Vescovo Diocesano, in conclusione, è il successore degli Apostoli, il centro, il fulcro, l'anima, lo spirito, la vita della Diocesi, a lui affidata dalla autorità e fiducia del Capo della Chiesa universale, il Romano Pontefice; è il maestro, il consigliere, il giudice, l'annunciatore del messaggio evangelico; è il punto di riferimento a cui si può e si deve rivolgere per la soluzione dei problemi di ogni genere in materia di fede e di impostazione di vita morale da parte di tutti i fedeli (laici e chierici) della Diocesi.

E' stato questo uno studio per offrire ad ogni lettore del volume la possibilità (o anche la curiosità) di conoscere meglio la struttura della Chiesa in relazione alla figura del Vescovo considerato come singolo, come appartenente ad un Collegio e come responsabile di una Chiesa particolare, unita alla Chiesa universale.